Sisma Centro Italia 2016-2017 ed eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017. Rimozione, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento delle macerie ed altri materiali derivanti dal crollo dell'hotel Rigopiano e del materiale legnatico vario derivante dalla slavina, allestimento piattaforme per il trattamento macerie e legnatico. CIG: 7251356844.

CONTRATTO DI APPALTO

L'anno 2017, il giorno 26 del mese di ottobre, a Farindola (PE), presso gli uffici del Comune in Piazza G. Mazzocca, n. 1, si sono costituiti:

Il Dott. Antonio IOVINO, nato a Somma Vesuviana (NA) il 18/01/1952 domiciliato per la carica di Coordinatore (giusta DGR n. 23/2017) del COR (istituito con DGR 555/2016) a L'Aquila, presso gli Uffici della Regione Abruzzo, che interviene in nome e per conto della medesima (C.F. 80003170661), quale Soggetto Attuatore per il sisma 24 agosto e seguenti anno 2016 e 18 gennaio 2017 ed in virtù di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.7 del 20.06.2017;

E

L'Avv. Santacroce Giovanna, nata a Volturino, il 20/11/1979, residente a Volturino (FG) alla Via Croce, 12, CF SNTGNN79S60M132N che interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Ecoalba S.c.a.r.l." C.F. e P. IVA 03555730716 e Iscrizione al Registro Imprese di Foggia n. FG - 255979, con sede legale a Volturino (FG), Via Croce, 83 ed autorizzato alla stipula del presente atto con il COR della Regione Abruzzo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Premesse

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016 e s.m.i.

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2017, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, avente per titolo "*Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*";

Viste le Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 26 agosto 2016, n. 389 del 28 agosto 2016, n. 391 del 1 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016;

Visto in particolare l'articolo 3 dell'ordinanza n. 391 del 1 settembre 2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile che impartisce disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e quelli derivanti dalle attività di demolizione ed abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai comuni;
Atteso che il comma 1 dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 391 del 1 settembre 2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile dispone che in deroga all'art. 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 1523 sono individuati, dai soggetti pubblici, i siti per assicurare il deposito temporaneo delle macerie, all'interno dei quali possono essere installati impianti mobili per la selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento;
Rilevato che il comma 4 dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 391 del 1 settembre 2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile stabilisce che il trasposto delle macerie ai centri di raccolta temporanei è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati;
Preso atto altresì che il comma 7 dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 391 del 1 settembre 2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile individua le regioni interessate dagli eventi sismici quali soggetti responsabili per l'attuazione delle misure relative alla raccolta, trasporto e smaltimento delle macerie, anche avvalendosi dei comuni;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 che all'articolo 11 impartisce disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale contenente amianto derivante dal crollo parziale o totale degli edifici prevedendo supporto e la vigilanza della ASL e dell'ARTA;
Visto l'articolo 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 che detta ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici a seguito degli eventi sismici;
Vista la Circolare del Dipartimento della Protezione Civile UC/TERAG 16/0046100 del 11/9/2016 con la quale sono state emesse specifiche indicazioni operative per l'attuazione dell'art. 3 della sopra citata OCPDC n. 391/2016 alla quale la regione si è attenuta;
Visto l'articolo 28 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016, così come modificato dal D.L. n. 50 del 9.02.2017 convertito con modificazioni con Legge 7.04.2017, n. 45, che impartisce disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici;
Rilevato che il comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 fa salve le "…*disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1º settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni*…";
Rilevato altresì che il comma 6 dell'articolo 28 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 dispone che "…*La raccolta e il trasporto dei materiali di cui al comma 4 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico* …."
Atteso che che nella Regione Abruzzo, dopo gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016, pur prontamente attivata, in considerazione delle modeste quantità di macerie provenienti da crolli o demolizioni, non erano emerse criticità per lo smaltimento delle medesime, acuitosi dopo il sisma del 18 gennaio 2017 e dei gravi eventi atmosferici con uno scenario, ben più complesso e critico evidenziatosi, tra gli altri, in particolare nel Comune di Farindola (PE) in loc. Rigopiano, consistente in materiale legnatico e macerie derivanti per lo più dal crollo dell'Hotel Rigopiano;
Considerato che:

- con nota prot.n. 1945 del 11.05.2017, il Comune di Farindola ha segnalato un persistente rischio di contaminazione insistente sull'area sequestrata in località Rigopiano, luogo della sciagura occorsa il 18.01.2017;
- con nota prot. UC/TERAG_SM/35696 del 26/05/2017, acquisita al prot. COR n. 7740 del 26/05/2017, il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha riscontrato la segnalazione di stato di preallerta del Comune di Farindola, e ha invitato la Regione, in raccordo con

l'amministrazione comunale, ad avviare con urgenza tutte le iniziative finalizzate alla valutazione del rischio e alla sua mitigazione;

- in data 07.06.2017 si è svolta una riunione presso la sede di ARTA - Distretto provinciale di Pescara, convocata con nota prot.n. 143845 del 29.05.2017 dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti durante la quale il Comune di Farindola ha riferito dell'esito delle analisi effettuate dalla ASL di Pescara di alcuni campioni di acqua prelevati da ACA SpA che non rilevavano criticità. Il Dirigente del Servizio ha richiesto all'ARTA Abruzzo - Distretto Provinciale di Chieti di effettuare una indagine ambientale e redigere una relazione dettagliata sullo stato dei luoghi; e al Sindaco di Farindola di individuare un'area da destinare a piattaforma per il trattamento delle macerie e del legnatico, nel caso non fosse realizzabile un trattamento in situ delle macerie;
- con nota del 08.08.2017 la Procura della Repubblica di Pescara ha comunicato la disponibilità di agevolare la programmata attività di rimozione macerie, previa richiesta di autorizzazione di accesso alle aree, ai fini di sopralluoghi e rilievi e di rilasciare in tempi celeri, in caso di interventi di bonifica e rimozione delle macerie, autorizzazioni all'accesso, previa verifica della compatibilità delle operazioni con le esigenze probatorie;
- con e-mail del 08.08.2017 dell'ARTA Abruzzo - Distretto provinciale di Pescara, sono stati inviati gli esiti negativi dei controlli sulle acque della Sorgente denominata: "Vitello d'Oro", nel Comune di Farindola (PE);
- con nota prot.n. 3069 del 09.08.2017, il Comune di Farindola ha fornito informazioni circa i vincoli esistenti nell'area e sul sito allegando le note di AUSL (prot.n. 1915 del 05.08.2017), di e-distribuzione S.p.A. (prot.n. 0299085 del 16.05.2017) e del Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara (prot.n. 8196 del 16.05.2017);
- in data 09.08.2017, giusta convocazione del Coordinatore del Centro Operativo Regionale (COR), previa autorizzazione acquisita dall'Autorità giudiziaria, è stato effettuato un sopralluogo nel sito denominato "Hotel Rigopiano", in stato di sequestro, ove è stato rilevato il materiale di vario tipo (legname, misto di rifiuti indifferenziati, strutture edilizie in C.A. e suppellettili), è stata esclusa la presenza di amianto. Nella medesima occasione è stato ipotizzato un Piano Operativo di massima (… omissis …);
- in data 11.08.2017, si è svolta la riunione presso la Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti, con il Comune di Farindola, la ditta Ecoalba Scarl, affidataria del servizio di igiene urbana e il rappresentante dell'Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga stabilendo, tra le altre cose, le azioni in merito all'affidamento del servizio di gestione delle macerie (raccolta con selezione, trasporto e smaltimento/recupero): proposta del Sindaco, ai sensi dell'art.28 del D.L. 189/2016 e s.m.i., di assegnare le attività alla società che gestisce il servizio di igiene urbana;
- con Ordinanza Sindacale n. 99 del 30.08.2017, avente per oggetto: "Rimozione macerie e legnatico in località Rigopiano", il Sindaco di Farindola ha ordinato: "omissis … la rimozione del legnatico e la rimozione delle macerie … omissis", nel rispetto della normativa vigente sui rifiuti, detta ordinanza è stata notificata, tra gli altri, al COR, per le attività di sua competenza;
- con nota prot.n. 3329 del 15.09.2017, il Comune di Farindola (PE), in ottemperanza all'art. 28, cm 6, del DL 189/2016 e s.m.i., ha notificato alla A-Real Estate S.p.A. proprietaria del Resort Rigopiano, la suddetta ordinanza che veniva riscontrata dalla stessa società con nota acquisita al protocollo del Comune di Farindola prot.n. 3451 del 18.09.2017;
- con nota del 30.08.2017, la Procura della Repubblica di Pescara ha autorizzato l'accesso nell'area in sequestro per le finalità indicate nell'ordinanza sindacale n.99 del 30.08.2017 sopra menzionata;

Dato atto che a seguito di formali interlocuzioni con la Ecoalba S.c.a.r.l. quest'ultima ha presentato un progetto relativo al "Sito di stoccaggio temporaneo e riduzione volumetrica delle macerie e materiale legnatico in località Rigopiano - Gestione macerie eventi sismici 2016/2017" contenente altresì l'offerta economica per la realizzazione delle attività in rassegna;

Tenuto conto della determinazione dirigenziale n. DPC026/229 del 18.10.2017 recante D.lgs. 152/06 e s.m.i. - DPGR n. 7 del 20/06/2017 - Sisma Centro Italia. Piano di Gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione. Ditta Ecoalba S.c.a.r.l. - Realizzazione ed esercizio di un Sito di Deposito Temporaneo (SDT) per la riduzione volumetrica delle macerie e del materiale legnatico ubicato in loc. "Rigopiano" nel Comune di Farindola (PE) con la quale la il Responsabile della Funzione 6 – Gestione macerie – Dirigente del Servizio gestione rifiuti (DPC026) ha provveduto, tra l'altro, ai sensi del DPGR n. 7 del 20/06/2017 ed art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i, ad approvare il progetto definitivo trasmesso dalla Ecoalba S.c.a.r.l., ad autorizzare la medesima società all'esecuzione del richiamato progetto;

Vista l'offerta economica definitiva proposta dalla Ecoalba S.c.a.r.l. acquisita al prot. COR n. 11909 del 16/10/2017 e ritenuta congrua in quanto le attività in essa contenute sono state ricondotte alle voci di prezziario della Regione Abruzzo, eccezion fatta per la voce relativa alla lavorazione del materiale legnoso per uso civico per la quale è stata comunque presentata una esaustiva analisi dei prezzi. L'offerta economica è composta da:

- relazione generale,
- *scheda n. 1* relativa al trattamento delle macerie site all'interno dell'area di crollo, per lo più materiali edili per la cui lavorazione è stato proposto un costo di circa 65,95 €/t, a cui vanno sommati il costo per l'allestimento della piattaforma per il trattamento delle stesse pari € 47.890,00 e il costo per gli oneri della sicurezza pari ad € 49.108,80;
- *scheda n. 2* relativa recupero del materiale legnatico, lavorazione delle ramaglie, pulizia e taglio dei tronchi, trasporto del materiale legnoso dal fronte valanghivo fino alle piazzole di lavoro realizzate lungo il perimetro del sito della valanga, trasporto finale verso il sito di stoccaggio; il costo proposto per queste attività è di 102,93 €/t a cui vanno sommati il costo allestimento della piattaforma per trattamento legnatico ad uso civico pari ad € 20.596,00 e gli oneri per la sicurezza pari ad € 23.486,80;
- *scheda n. 3* relativa al trattamento dei bulbi delle piante sradicate ed ammassati sui piazzali e del legnatico presente all'interno delle macerie da smaltire a discarica pubblica per rifiuti indifferenziati, il costo proposto per queste attività è di 64,80 €/t a queste attività vanno sommate la rimozione delle macerie e legnatico poste a valle delle macerie del Resort, trascinate dalla valanga stimate a 5,39 €/mq.

Al fine di definire l'importo del contratto, è stata fatta una stima approssimativa delle quantità di materiale. Relativamente alla scheda n. 1 il materiale stimato è di circa 5.600 t, relativamente alla scheda n. 2 sono state stimate circa 2000 t; relativamente alla scheda n. 3 si stimano circa 800 t per legnatico misto alle macerie da smaltire a discarica pubblica, mentre per rifiuti indifferenziati sparsi a valle del Resort la superficie stimata è di circa 5.000 mq. Trattandosi di lavorazioni differenti con importi e quantitativi diversi, la spesa presunta per l'esecuzione del servizio in rassegna ammonta a € 800.000,00 di cui € 72.595,60 sono oneri per la sicurezza;

Viste le vigenti disposizioni contenute nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e nell'articolo 28 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazione dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 e successive modifiche intervenute con D.L. n. 8 del 9.02.2017 convertito in legge 7.04.2017, n. 45, che consentono l'affidamento diretto delle attività relative allo smaltimento delle macerie all'Ecoalba S.c.a.r.l. che è il soggetto unico affidatario della raccolta e smaltimento dei rifiuti per il comune di Farindola (PE) interessato dagli eventi sismici e dagli eccezionali fenomeni meteorologici della seconda decade di gennaio 2017;

Considerato che ai sensi del Protocollo d'Intesa del 26/10/2016 sottoscritto tra ANAC, Dipartimento Protezione Civile e le Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, il Dirigente responsabile del COR Abruzzo trasmetterà all'Autorità gli atti relativi all'affidamento del servizio in parola al fine di attivare un monitoraggio e una vigilanza collaborativa;

Visto il Decreto dirigenziale COR n. 363 del 19/10/2017, con il quale è stato nominato il Responsabile del Procedimento nella persona del Funzionario Giuseppe Fiaschetti, e sono state affidate, nelle more delle verifiche previste dal D.Lgs. n.50/16 e ss.mm.ii. alla Ecoalba S.c.a.r.l. le attività relative alla rimozione, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento delle macerie ed altri materiali derivanti dal crollo dell'hotel Rigopiano e del materiale legnatico vario derivante dalla slavina, realizzazione e gestione area di deposito temporaneo ed è stato approvato lo schema di contratto che regolerà i rapporti tra soggetto attuatore e Ecoalba S.c.a.r.l.;

Tutto ciò premesso

ART. 1
Norme regolatrici e disciplina applicabile

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente atto è regolato gerarchicamente:

1. dalle clausole del presente contratto;
2. dalle disposizioni inserite nel Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione approvato con DPGR n. 7 del 20.06.2017;
3. dalla determinazione dirigenziale n. DPC026/229 del 18.10.2017
4. dall'offerta economica prot. COR 11909 del 16.10.2017;
5. dalle disposizioni speciali sisma in materia di contabilità e finanziamento delle attività emergenziali;
6. dalle OCDPC per il sisma 24 agosto 2016 e successive crisi sismiche;
7. dai Decreti Legge n. 189 del 2016, nonché L. 229/2016 di conversione dal D.L. n. 8 del 2017 e legge di conversione n. 45 del 2017 e da ogni altra normativa speciale emanata per far fronte alla crisi sismica iniziata

il 24 agosto 2016;

8. dal "Protocollo di Intesa Monitoraggio e Vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria" sottoscritto tra le anzidette Regioni, dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC - il 26/10/2016;
9. dal Codice degli Appalti, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 fatte salve le deroghe espressamente contemplate dalla normativa emergenziale vigente;
10. dal codice civile.

ART. 2
Ambito soggettivo

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si intende per:
Stazione Appaltante, la Regione Abruzzo – COR Soggetto attuatore, come sopra rappresentata;
Affidatario, la Ecoalba S.c.a.r.l.

Art. 3
Oggetto

Oggetto del presente atto è l'esecuzione da parte dell'affidatario, della "***Rimozione, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento delle macerie ed altri materiali derivanti dal crollo dell'hotel Rigopiano e del materiale legnatico vario derivante dalla slavina, allestimento piattaforme per il trattamento macerie e legnatico***", secondo le modalità descritte nel Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione. Le attività si riferiscono al territorio del Comune di Farindola in loc. Rigopiano colpito dalle scosse sismiche del 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici della seconda decade di gennaio 2017.
Rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 3, c.1 della OCDPC n. 391/16 "*I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi*". Tali materiali, in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "*sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo, fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive" (…) "Non costituiscono in ogni caso rifiuto: i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali, ove possibile, sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali territorialmente competenti, che ne individuano anche il luogo di destinazione*".
Non rientrano nei casi di cui al comma 1 "*Quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) individuabili, che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità previste dal D.M. 6 settembre 1994" ed esplicitati all'articolo 11 del OCDPC n. 394/2016*".

Art. 4
Importo del contratto e invariabilità del corrispettivo

Il presente contratto è regolato come da offerta economica prot. COR 11909 del 16.10.2017 di seguito dettagliata:

- *scheda n. 1* relativa al trattamento delle macerie site all'interno dell'area di crollo, per lo più materiali edili per la cui lavorazione è stato proposto un costo di circa 65,95 €/t, a cui vanno sommati il costo per l'allestimento della piattaforma per il trattamento delle stesse pari € 47.890,00 e il costo per gli oneri della sicurezza pari ad € 49.108,80;
- *scheda n. 2* relativa recupero del materiale legnatico, lavorazione delle ramaglie, pulizia e taglio dei tronchi, trasporto del materiale legnoso dal fronte valanghivo fino alle piazzole di lavoro realizzate lungo il perimetro del sito della valanga, trasporto finale verso il sito di stoccaggio; il costo proposto per queste attività è di 102,93 €/t a cui vanno sommati il costo allestimento della piattaforma per trattamento legnatico ad uso civico pari ad € 20.596,00 e gli oneri per la sicurezza pari ad € 23.486,80;
- *scheda n. 3* relativa al trattamento dei bulbi delle piante sradicate ed ammassati sui piazzali e del legnatico presente all'interno delle macerie da smaltire a discarica pubblica per rifiuti indifferenziati, il costo proposto per queste attività è di 64,80 €/t a queste attività vanno sommate la rimozione delle macerie e legnatico poste a valle delle macerie del Resort, trascinate dalla valanga stimate a 5,39 €/mq.

Il COR ha effettuato una stima approssimativa delle quantità di materiale. Relativamente alla scheda n. 1 il materiale stimato è di circa 5.600 t, relativamente alla scheda n. 2 sono state stimate circa 2000 t; relativamente alla scheda n. 3 si stimano circa 800 t per legnatico misto alle macerie da smaltire a discarica pubblica, mentre per rifiuti indifferenziati

sparsi a valle del Resort la superficie stimata è di circa 5.000 mq. pertanto la spesa presunta ammonta ad € 800.000,00 (ottocentomilaeuro) di cui € 72.595,60 sono oneri per la sicurezza; oltre IVA di legge.
L'affidatario non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente contratto.
Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e dei documenti tecnici richiamati. In ogni caso, l'affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Il corrispettivo remunera tutte le attività, le forniture e i servizi previsti dal presente contratto e dai documenti tecnici richiamati, tutti gli oneri, le spese e ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni disciplinate, così come ogni obbligo ed onere derivanti all'affidatario dall'esecuzione, dall'osservanza di leggi, regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la stazione appaltante.
L'affidatario manleva la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Art. 5
Durata del contratto

Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione fino al **31/12/2018**. Escluso ogni tacito rinnovo. I prezzi proposti nell'offerta economica, restano fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto.

Art. 6
Obbligazioni dell'affidatario

L'affidatario ha l'obbligo di attenersi alle indicazioni operative contenute nel Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione approvato con DPGR n. 7 del 20.06.2017 allegato. In ogni caso, è tenuto a:

- eseguire le prestazioni previste dal presente contratto con le modalità e nei termini stabiliti nella documentazione progettuale e dalle indicazioni fornite dal Responsabile del Procedimento;
- eseguire le prestazioni richieste dal presente contratto nei luoghi oggetto d'intervento previste dal progetto e nel corso dell'esecuzione dovrà rispettare tutte le normative vigenti per una realizzazione a regola d'arte e conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi;
- rispettare ed ottemperare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro verso i propri dipendenti ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché il rispetto della disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività di cui al presente contratto, le condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del contratto nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- il sito di deposito temporaneo deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.
- le operazioni ivi eseguite devono minimizzare l'impatto su acqua, aria, suolo, fauna e flora, paesaggio;
- l'affidatario dovrà predisporre, se dovuta, la valutazione di incidenza ambientale (VINCA) da inviare al Comune di Farindola (PE) per l'emissione del parere di competenza di cui al DPR 357/97 e s.m.i.

Art.7
Modalità e termini di svolgimento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto in conformità a quanto previsto dal progetto approvato con determinazione dirigenziale n. DPC026/229 del 18.10.2017 ivi comprese le indicazioni della DGR n. 479 del 14/06/2010 e le indicazioni operative del Responsabile del Procedimento.

Art. 8
Allestimento piattaforme per il trattamento delle macerie e del legnatico

Le piattaforme allestite per il trattamento delle macerie e del legnatico nel Comune di Farindola, autorizzato dalla Regione Abruzzo con la determinazione dirigenziale n. DPC026/229 del 18/10/2017 ai sensi del Piano regionale macerie di cui al DPGR n. 07 del 20/06/2017 (*BURAT n. 73 Speciale del 21/06/2017*), dovranno essere provviste dalla seguente dotazione minima:

- Rimozione preliminare dei rifiuti indifferenziati prodotti in occasione degli interventi di soccorso e messa in sicurezza;

- Livellamento dell'area esterna alle macerie;
- Sbancamento dell'area indicata nel layout per la profondità media di 50 cm. e costipazione del sottofondo;
- Formazione del piazzale in tout venant stradale o misto di cava di idonea pezzatura, opportunamente costipato e livellato;
- Realizzazione di uno strato drenante in ghiaione di cava delle dimensioni 20/40 mm ed una profondità di cm. 30 compresso e rullato;
- Approvvigionamento elettrico mediante gruppo elettrogeno;
- Riserva idrica costituita da un serbatoio esterno della capacità di 200 litri, finalizzata alla riserva idrica per i servizi;
- Recinzione con rete plastificata dell'altezza di cm.180;
- Servizio igienico in box monoblocco autopulente;
- Monoblocco adibito ad ufficio, spogliatoio, servizi;
- Segnaletica e cartellonistica di cantiere, con suddivisione delle aree di tipologie di selezione e deposito;
- Area cassoni di deposito temporaneo e/o "big-bag" allestito per: a) materiali ferrosi, b) legno, c) materie plastiche e vetro, d) diversi, oltre all'area cassoni dedicata agli oggetti ed effetti personali rinvenuti nella cernita.

Relativamente alle procedure per la gestione della sicurezza dei luoghi, per garantire ai familiari e rappresentanti delle vittime di partecipare alle operazioni di recupero e identificazione degli effetti e oggetti personali sepolti dalle macerie ed appartenenti agli ospiti e maestranze del Resort, si stabilisce quanto segue:

- Sistemazione dei familiari e rappresentanti delle vittime nel container uso ufficio posto all'ingresso del sito di trattamento macerie;
- Prelievo degli effetti ed oggetti personali, a seguito di cernita, appartenenti alle vittime, da parte del personale incaricato;
- Sistemazione degli effetti ed oggetti rinvenuti, all'interno di un idoneo container, dotato di chiusura di sicurezza, ed attrezzato con scaffalature metalliche, dotate di ripiani, sui quali, in appositi contenitori trasparenti, verranno riposti gli oggetti;
- Prima identificazione degli oggetti, mediante riconoscimento visivo da parte dei familiari, alla presenza delle forze dell'ordine all'uopo incaricate, nelle ore di fermo cantiere, per non interferire con i lavori di rimozione;
- Consegna degli oggetti ed effetti alle forze dell'ordine mediante modalità da convenire.

Art.9
Particolari categorie di rifiuti (RAEE, amianto)

Gli elettrodomestici e apparecchi simili (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, RAEE) sono depositati o collocati secondo i seguenti raggruppamenti:
R1 – Apparecchiature refrigeranti (frigoriferi, congelatori, apparecchi per il condizionamento);
R2 – Grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, cucine economiche, ecc.);
R3 – TV e monitor (televisori, monitor di computer);
R4 – PED CE ITC, apparecchiature illuminanti e altro, (aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da stiro, friggitrici, frullatori, computer - unità centrale, mouse, tastiera, stampanti, fax, telefoni cellulari, videoregistratori, apparecchi radio, plafoniere);
R5 – Sorgenti luminose, (neon, lampade a vapori di mercurio/sodio).
Il gestore del servizio provvede alla raccolta dei RAEE, nelle condizioni in cui si trovano, nelle aree di raccolta selettiva individuate e provvede al loro trasporto presso il Centro di Raccolta Comunale ove presenti e adeguatamente attrezzati ovvero nell'area o nelle aree di deposito temporaneo individuate.
Il soggetto incaricato dal Centro di Coordinamento (CCRAEE), previa segnalazione del gestore del servizio, provvede al ritiro dei RAEE nelle condizioni in cui si trovano per il successivo avvio ad impianti di recupero autorizzati.
Il CCRAEE, su istruzione del gestore del servizio, mette a disposizione nelle aree di raccolta selettiva, nei Centri di Raccolta Comunale e nelle aree di deposito temporaneo individuate.

Art. 10
Sospensione del servizio

Non sono ammesse sospensioni del servizio che non siano determinate da eventi di forza maggiore.

Art. 11
Riservatezza

In relazione agli obblighi derivanti dall'esecuzione del presente affidamento il soggetto affidatario assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 196/03.
Il personale, eventuali collaboratori o associati del tecnico professionista si impegnano a non diffondere a terzi nessuna informazione di qualsiasi tipo su dati, organizzazione, procedure o quant'altro di proprietà della Regione Abruzzo, della quale venisse a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività.
I dati personali conosciuti in occasione dell'esecuzione del contratto potranno essere trattati dal soggetto affidatario solo previa verifica della stretta necessità e pertinenza del trattamento.
La riservatezza è da intendersi estesa anche alle operazioni di recupero degli effetti personali delle vittime del Resort e a tutte le informazioni che saranno apprese in loco durante dette operazioni.

Art. 12
Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario si assume tutti gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, e successive modifiche e integrazioni, anche nei rapporti con i suoi eventuali subcontraenti, subappaltatori o cessionari.
Le transazioni saranno eseguite con bonifico bancario idoneo a consentire la piena tracciabilità.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Art. 13
Tutela della Privacy

Il personale della Ditta affidataria è tenuto a garantire la massima segretezza circa la documentazione da trattare nell'ambito del servizio, in rispetto delle vigenti norme in materia di segreto professionale ed esercizio di pubbliche funzioni, nonché a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela della privacy. A tal proposito, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003, la Ditta affidataria è nominata responsabile "esterno" del trattamento dei dati.
L'affidatario inoltre, si obbliga a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dalla società, di cui si è venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire né a permettere che altri eseguano copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti di cui si sia eventualmente venuti in possesso in ragione dell'incarico e di cui in ogni caso non potrà avvalersi. I dati, gli elaborati e quanto prodotto a seguito dell'espletamento del servizio richiesto nel presente bando sono di proprietà esclusiva del committente e la Ditta potrà utilizzarli soltanto previa autorizzazione dell'Amministrazione.

Art.14
Modalità di liquidazione dei corrispettivi

L'offerta economica resta fissa ed invariabile per l'intera durata della fornitura del servizio e i pagamenti avverranno dietro presentazione di regolare fattura elettronica, con scadenza a 60 giorni.
Il pagamento delle prestazioni oggetto del contratto verrà effettuato come di seguito disciplinato:

1. liquidazione dell'importo previsto per l'allestimento di ciascuna piattaforma (per il trattamento del legnatico e delle macerie) una volta completati i relativi interventi;
2. ogni qualvolta si raggiunga la quantità pari a 450 (quattrocentocinquanta) tonnellate di legname e macerie, conferite ai centri di raccolta, ai depositi temporanei e/o presso impianti di recupero e/o smaltimento e verificata mediante l'esibizione delle schede di trasporto e/o Formulari di Identificazione dei Rifiuti. Ai fini della contabilizzazione sono considerate macerie anche quei rifiuti, che non saranno conferiti alle piattaforme di trattamento, ma verranno trasportati direttamente per categorie omogenee presso impianti di recupero e/o smaltimento finale con FIR indicante produttore il Comune, in cui ricade l'area di rimozione, ed intermediario e/o trasportatore Ecoalba S.c.a.r.l.
   Nel caso in cui i rifiuti non transitino attraverso le piattaforme di trattamento farà fede per la fatturazione il valore rilevato dalla pesa in dotazione agli impianti di recupero e/o smaltimento finale;
   L'importo che sarà liquidato al raggiungimento della quantità suindicata sarà calcolato in conformità alle n.3 schede dell'offerta economica incrementato della quota percentuale relativa agli oneri della sicurezza;
3. liquidazione in un'unica soluzione ed in funzione dei metri quadrati effettivamente oggetto di pulizia dell'importo relativo alla bonifica delle aree poste a valle delle macerie e trascinate dalla valanga.

Il pagamento è, comunque, subordinato alla dimostrazione da parte dell'Impresa della regolarità contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale in vigore nei confronti del proprio personale.

Il pagamento è effettuato mediante bonifico sul conto corrente dedicato di cui all'art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine l'affidatario dichiara che, il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alla commessa in oggetto è il seguente:

Banca: BANCA POPOLARE ETICA Filiale BARI	IBAN: IT26 I050 1804 0000 0000 0164 400

L'affidatario dichiara che le generalità e il C.F. delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra sono:

a) Avv. Santacroce Giovanna nata a Volturino (FG) il 20/11/1979, residente in Volturino (FG) alla Via Croce, 12, cod. fisc. SNTGNN79S60M132N, operante in qualità di Presidente della ECOALBA s.c.a.r.l.;
b) Sig. Colelli Nicola nato a Foggia (FG) il 28/02/1977, residente in Termoli (CB) alla Via Vico F.lli Brigida, 2, cod. fisc. CLLNCL77B28D643T operante in qualità di Vice Presidente della ECOALBA s.c.a.r.l.;

L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni modifica dei sopra citati dati.

Art. 15
Penali

Il ritardo nel rispetto dei termini previsti nel presente contratto, o sulle scadenze esplicitamente fissate nell'organizzazione dei flussi di gestione delle macerie e/o nell'indicazione delle priorità di intervento, comporta, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, l'applicazione di una penale pari a € 800,00 € (euro ottocento/00).
La penale, nella stessa misura trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'inizio del servizio rispetto alla data fissata dal R.U.P.,
- nella ripresa delle attività seguente ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal R.U.P.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione, previa contestazione scritta della Stazione Appaltante.
L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% per cento dell'importo contrattuale (80.000,00 € IVA esclusa); qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procede a risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 16.
Comporta, altresì, la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, l'eventuale ritardo imputabile all'affidatario superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 16
Risoluzione

La Regione si riserva la facoltà di indirizzo, controllo e vigilanza in riferimento ad ogni preciso adempimento delle clausole contenute nel contratto e negli allegati tecnici.
Qualora a seguito dei controlli risultasse che l'affidatario non si sia attenuto alle indicazioni e prescrizioni contenuto nel presente contratto e in ogni altro atto, documento e disposizione ivi richiamato, o la qualità del servizio non fosse soddisfacente o il servizio non fosse reso la Regione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.
L'applicazione della clausola risolutiva dovrà essere preceduta da formale contestazione (a mezzo posta elettronica certificata – PEC) dell'inadempienza e formale messa in mora con assegnazione di un termine, non inferiore a 10 giorni, per l'adempimento e per la formulazione delle eventuali controdeduzioni (tramite PEC).
Decorsi tali termini qualora permanga l'inadempimento o le controdeduzioni non siano accettate la stazione appaltante dichiara la risoluzione.
Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'affidatario in ragione del servizio eseguito nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno.
Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché la facoltà dell'Amministrazione di compensare l'eventuale credito della Ditta affidataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.
La Regione, ai sensi del Protocollo d'Intesa sottoscritto con ANAC il 26/10/2016, si avvale, altresì, della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell'affidatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento e alla stipula e all'esecuzione del presente contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.
Resta ferma e si applica ogni altra causa di risoluzione prevista dal presente contratto e documenti richiamati e dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016.
La risoluzione del contratto determina l'esclusione della Ditta dalle gare per servizi analoghi che verranno indette dall'Amministrazione entro 24 mesi dalla data di cessazione del contratto di cui all'oggetto.

Art. 17
Oneri, obblighi ed adempimenti a carico dell'affidatario

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.
L'affidatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'affidatario è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'affidatario.
Sono a carico dell' affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
L'affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nei relativi allegati.
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nei relativi allegati; in ogni caso, l'affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto e nei relativi allegati e l'affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della stazione appaltante assumendosene ogni relativa alea.
Manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
L'affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla stazione appaltante o da terzi autorizzati.
L'affidatario si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
L'affidatario si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.
L'affidatario prende atto ed accetta che i servizi o le forniture oggetto del presente atto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della stazione appaltante.
In caso di inadempimento da parte dell'affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi delle successive disposizione in tema di risoluzione.

Art. 18
Cauzione definitiva

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, o previsti negli atti da questo richiamati, l'affidatario ha prestato, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) pari al 10% del corrispettivo del presente contratto (pari a € 80.000,00 complessivi), ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, mediante polizza n. 06/01/21/2852502 emessa in data 25/10/2017 dalla ECOALBA s.c.a.r.l. È data all'affidatario la possibilità di avvalersi di eventuali riduzioni, come previsto dall'art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016 e smi.
La suddetta cauzione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente unita al medesimo. La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Agenzia abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale a decorrere dal raggiungimento di un importo delle prestazioni eseguite, pari al 20% dell'importo contrattuale; l'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito è svincolato automaticamente al termine del contratto una volta rilasciato il certificato di regolare esecuzione del servizio.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'affidatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 19
Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

Fa carico all'affidatario ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da atti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'affidatario sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso la Regione Abruzzo e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.
Ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 l'affidatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione de servizio risultante dal relativo certificato.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di beni immobili o mobili, di impianti e opere, e altri beni anche preesistenti; tale polizza deve prevedere una somma assicurata pari a € 800.000,00 (ottocentomilaeuro).
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a € 800.000,00 (ottocentomilaeuro). Si richiede anche la polizza RC Inquinamento con specifico riferimento sia alla gestione delle fasi di raccolta e trasporto, che alla gestione dei depositi temporanei individuati con il presente contratto.

Art. 20
Responsabilità dell'affidatario e obblighi in materia di sicurezza

L'affidatario è tenuto alla rigorosa osservanza di tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti vigenti in materia antinfortunistica e deve rendere edotti i propri dipendenti dei rischi connessi all'attività svolta e dotarli del vestiario di lavoro nonché dei mezzi e delle misure idonee alla protezione dai rischi sul lavoro. L'affidatario è responsabile del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale e della disciplina dei propri dipendenti. Eventuali sanzioni amministrative comminate al Soggetto Attuatore a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'affidatario, saranno addebitate allo stesso, che sarà pertanto da ritenersi unico responsabile di quanto prima.
L'affidatario dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti ed il R.U.P. avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio di quei dipendenti che ritenesse necessario, nel rispetto delle norme vigenti e motivandone le ragioni.
Nella conduzione e gestione del servizio, l'affidatario dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché gli impianti, le

apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni. L'affidatario è tenuto altresì all'osservanza delle normative sulla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
L'affidatario è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso del contratto.
L'affidatario è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Art. 21
Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Soggetto Attuatore e la Ditta affidataria in ordine all'esecuzione del contratto verrà demandata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria e il foro competente sarà quello della stazione appaltante.

Art. 22
Cessione del contratto e subappalto

In conformità a quanto disposto dall'art. 105 del D.lgs. n.50/2016 il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
L'affidatario, ai sensi del 6° comma, art.28 del D.L 17.10.2016 n. 189, dichiara che è sua intenzione affidare il servizio di trasporto macerie, per ottimizzare i tempi di completamento delle operazioni di bonifica, a imprese a ciò autorizzate, senza che lo stesso costituisca subappalto.
L'affidatario, in conformità e nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 7, dichiara di voler subappaltare l'attività di frantumazione e prelievo macerie con escavatore cingolato a ditta idonea, in possesso di mezzi operatrici speciali, pinze e cesoie, in possesso dei requisiti di Legge.

Art. 23
Norme di rinvio

L'interpretazione delle clausole contrattuali e di ogni altro atto ivi richiamato, così come delle disposizioni contenute negli allegati, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del deposito previsto dalla presente procedura; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli della normativa vigente in materia e del codice civile.
Per quanto non espressamente indicato nel capitolato si fa rinvio alle OCDPC nn. 388 –391 –394/2016, alla legislazione vigente e, in modo particolare alla normativa di settore, nonché a tutte le leggi Statali e Regionali, relativi Regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di affidamento e di esecuzione di servizi, che l'affidatario, con la sottoscrizione della forma contrattuale prevista, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.
Il contratto, vista l'urgenza di avviare l'esecuzione del servizio in argomento propedeutico a garantire l'immediata fase di ricostruzione e ripresa economica dei territori, viene sottoscritto ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 nelle more dell'acquisizione dell'informativa antimafia. In caso di accertamento di infiltrazione mafiosa si procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il pagamento delle attività già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Art. 24
Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 50/2016, art. 31 e 101, il Responsabile del procedimento è stato nominato con decreto COR n. 363 del 19/10/2017. Il direttore dell'esecuzione del contratto sarà nominato con atti successivi.

Art. 25
Iva e registrazione fiscale del contratto

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo sono a carico dell'affidatario.
Le parti dichiarano espressamente che per il servizio oggetto del presente contratto, si applicano le norme previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto e, pertanto, nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, ne richiedono l'applicazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.

Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico della parte che ne fa richiesta.
L'affidatario dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni contenute negli articoli 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 e 22.
Il presente contratto è stipulato nella forma di scrittura privata.

Farindola, il 25/10/2017

REGIONE ABRUZZO - COR
Il Soggetto Attuatore
Responsabile del COR
Il Dirigente
(Dott. Antonio IOVINO)

L'AFFIDATARIO
Ecoalba S.c.a.r.l.
Il Presidente del C.d.A.
(Avv. Giovanna SANTACROCE)

Il Gestore dichiara di essere stato edotto sull'attivazione della vigilanza collaborativa ai sensi del Protocollo d'Intesa siglato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e dai Presidenti delle Regioni interessate dal sisma centro Italia e nel caso di prescrizioni modificative di quanto sopra concordato la Regione Abruzzo – COR terrà comunque indenne il Gestore dalle spese effettuate per l'espletamento del servizio.

REGIONE ABRUZZO - COR
Il Soggetto Attuatore
Responsabile del COR
Il Dirigente
(Dott. Antonio IOVINO)

L'AFFIDATARIO
Ecoalba S.c.a.r.l.
Il Presidente del C.d.A.
(Avv. Giovanna SANTACROCE)